

STATUTO DI AUTONOMIA – REGOLAMENTO GENERALE

Articolo 1. L'Istituzione

1. L'Accademia di Belle Arti "GB Tiepolo" (Accademia) è un ente formativo di Istruzione Superiore (Higher Education) non statale accreditato nel comparto dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), facente capo al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), legalmente autorizzato al rilascio dei relativi titoli accademici.
2. L'Accademia di Belle Arti "GB Tiepolo" è istituita e gestita da Accademia Tiepolo srl
3. L'Accademia ha sede ad Udine in viale Ungheria 22

Articolo 2. Finalità dell'Accademia

1. L'Accademia di Belle Arti "GB Tiepolo" persegue lo studio, la diffusione, il progresso e la crescita dell'espressione creativa contemporanea, con particolare riferimento ai settori delle Arti Visive e delle Arti Applicate.
2. L'Accademia promuove la conoscenza, lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale materiale ed immateriale relativo a queste ed altre discipline legate alla sfera dell'espressione creativa contemporanea.
3. L'Accademia favorisce la diffusione della conoscenza delle competenze linguistiche in tutte le fasce di età ed in particolare tra le giovani generazioni, con l'obiettivo di meglio prepararle ad un futuro professionale di respiro internazionale.

Articolo 3. Principi

1. L'Accademia assegna grande importanza alla crescita artistica, culturale, professionale e personale dei propri studenti. Lo studente è al centro dell'intera attività dell'Accademia, comunità educativa dove arte e cultura vengono prodotte e condivise. L'attività didattica, sia curriculare che extracurriculare, viene progettata tenendo conto, per quanto possibile, delle capacità, specificità ed aspettative di ognuno ed i percorsi di studio permettono allo studente di ricercare il modo più adatto per esprimere il proprio talento e la propria creatività.

2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, l'Accademia cura lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti, con l'obiettivo di realizzare iniziative formative focalizzate sulle tematiche e modalità di espressione artistica contemporanee e che tengano delle differenti modalità con cui apprendono le diverse generazioni.
3. L'Accademia promuove il rispetto dell'identità dei singoli e combatte ogni forma di discriminazione razziale, religiosa, culturale, per orientamento sessuale, disabilità e differenze anagrafiche.

Articolo 4. Attività dell'Accademia

1. L'Accademia persegue le proprie finalità in via prioritaria attraverso la progettazione, lo sviluppo, la proposta e l'erogazione di un'ampia gamma di corsi ed altre iniziative didattiche, nonché attraverso l'attività di ricerca e di produzione artistica e la realizzazione di progetti ed eventi culturali.
2. L'Accademia svolge la propria attività con la piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, divulgativa, finanziaria e contabile, e può costituire e detenere partecipazioni, anche totalitarie, in società ed imprese sociali
3. Le entrate sono derivanti dalle rette versate dagli studenti per iscriversi e frequentare i corsi dell'Accademia e da eventuali contributi, donazioni o lasciti da chiunque erogati. Per gli investimenti può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
4. L'Accademia può attribuire borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti visive e delle arti applicate.
5. L'Accademia realizza le proprie attività anche mediante forme di cooperazione con altre istituzioni, università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, nonché attraverso la diffusione della produzione artistica, culturale e scientifica. Inoltre l'Accademia può procedere alla costituzione di fondazioni o associazioni e può aderire a iniziative, anche consortili, con università ed altri enti italiani ed esteri.

Articolo 5. Offerta formativa.

1. L'offerta formativa dell'Accademia comprende corsi che hanno ottenuto l'accreditamento in ambito AFAM, a loro volta attribuiti al Dipartimento di Arti Visive o al Dipartimento di Arti Applicate.
2. L'Accademia può organizzare insegnamenti interdipartimentali, così come offre corsi liberi ed altri corsi di formazione anche di durata pluriennale
3. L'Accademia rilascia i Diplomi Accademici di I e di II livello e gli altri titoli di studio previsti dalla normativa. Inoltre, gli studenti che frequentano i corsi riconosciuti dell'Accademia ricevono crediti accademici ECTS validi per il proseguimento degli studi presso accademie ed università italiane e straniere.

4. I corsi e le altre iniziative formative possono essere erogati in lingua italiana o altra lingua.
5. Sulla base di apposite convenzioni, l'Accademia previa autorizzazione ministeriale può rilasciare titoli congiunti insieme ad altre Università, Accademie di Belle Art ed Enti di Alta Formazione italiani e stranieri.

Articolo 6. Organi dell'Accademia.

1. Sono organi dell'Accademia:
 - Il Presidente
 - L'Amministratore Delegato
 - Il Direttore Generale
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Direttore Didattico (Direttore)
 - Il Consiglio Accademico
 - Il Revisore Unico
 - il Nucleo di Valutazione
 - il Collegio dei Docenti
 - la Consulta degli Studenti.

Articolo 7. Il Presidente.

1. Il Presidente dell'Accademia coincide con il Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Svolge principalmente la sua attività nell'ambito dei rapporti istituzionali e d'onore

Articolo 8. L'Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale dell'Accademia ed è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria.
2. Vedasi gli articoli 19 - 23 dello Statuto societario..

Articolo 9. Il Direttore Generale

1. Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere nominato Direttore Generale
2. I suoi compiti vertono essenzialmente nella gestione operativa dell'Accademia e nel coordinamento delle attività di orientamento e delle iniziative promozionali.

Articolo 10. Il Consiglio di Amministrazione.

1. Vedasi gli articoli 19 – 23 e 25 dello Statuto Societario

Articolo 11. Il Direttore Didattico (Direttore).

1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore è il garante del prestigio nazionale e internazionale dell'Accademia e dell'autonomia della sua ricerca artistica.
3. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, artistico, scientifico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla produzione artistica.
4. Il Direttore in particolare:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Accademico delle quali stabilisce l'ordine del giorno
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti le materie di sua competenza
 - c) può stipulare convenzioni su delega del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato
 - d) presenta al Ministero ed alle altre autorità da questo indicate le relazioni periodiche e i piani previsti dalla legge inerenti la didattica, la ricerca e la produzione artistica
 - e) esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti
 - f) definisce, sentito il parere del Consiglio Accademico, l'organizzazione della didattica e vigila sulla sua osservanza;
 - g) è responsabile della selezione dei docenti, che nomina con proprio decreto
 - h) vigila sulla qualità della didattica
 - i) promuove ogni forma di supporto per rendere efficace l'esperienza educativa degli studenti all'interno dell'Accademia garantendo la massima attenzione alle capacità, esigenze ed aspettative di ognuno
 - j) provvede, in casi di particolare e comprovata urgenza e necessità, in via provvisoria ad adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

Articolo 12. Consiglio Accademico.

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo dell'attività di formazione, ricerca e produzione artistica e svolge le seguenti funzioni:
 - a) coadiuva il Direttore nel determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, assicurandone il monitoraggio ed il controllo delle qualità
 - b) contribuisce alla definizione delle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica e culturale
 - c) delibera i regolamenti didattici dei Corsi
 - d) approva i piani di studio per nuovi Corsi o modifiche di Corsi già accreditati

2. Il Consiglio Accademico è composto dai seguenti membri:
 - a) Il Direttore, che lo presiede ed il cui voto, in caso di parità, vale doppio
 - b) I Direttori dei Dipartimenti di Arti Applicate ed Arti Visive
 - c) Due docenti dell'Accademia
 - d) Il responsabile dell'Ufficio per il Benessere dello Studente
 - e) Il responsabile dell'Ufficio Accreditamento e Qualità
 - f) Il responsabile delle Segreteria Didattica

3. Alle riunioni del Consiglio Accademico, qualora si trattino tematiche relative al benessere dello studente, anche di natura extra didattica, che non presentino elementi di conflitto di interesse anche potenziale, partecipano con diritto di voto due rappresentanti degli studenti. Essi sono indicati dalla Consulta degli Studenti scegliendo tra studenti regolarmente iscritti ad uno dei Corsi accreditati dell'Accademia nel rispetto della parità di genere e durano in carica un anno accademico.

4. I componenti al punto c) sono indicati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della parità di genere. Durano in carica un anno accademico e possono essere rinnovati

5. Le riunioni del Consiglio Accademico sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le sue delibere sono efficaci se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 13. Revisore unico.

1. Vedasi articolo 24 dello Statuto Societario

Articolo 14. Nucleo di Valutazione.

1. Il Nucleo di Valutazione è formato da tre membri nominati, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. La scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene, ove possibile, nel rispetto della pari opportunità tra i generi.
2. Il Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle Arti "GB Tiepolo" è un organo necessario, previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera f) del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, e regolato dal presente Statuto di Autonomia. Il Nucleo di Valutazione è organo tecnico istituzionale interno all'Accademia con funzioni di verifica e valutazione, nonché funzioni propositive e consultive nei confronti degli Organi di Governo.
3. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli Organi dell'Accademia. Coadiuvata e collabora con i suddetti Organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Accademia, con lo scopo di migliorarne l'attività, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
4. È compito del Nucleo di Valutazione verificare e valutare l'aderenza dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati. In particolare:
 - a) verifica e valuta la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica
 - b) verifica e valuta l'attività di ricerca e produzione artistica svolta dai dipartimenti;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera d);
 - d) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'ANVUR, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.
5. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso a tutti i dati ed alle informazioni ritenute necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, e ne supporta operativamente l'attività.
6. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta.

Articolo 15. Collegio Docenti.

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti dell'Accademia e dal Direttore che lo presiede
2. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Direttore mediante proposte sulle materie di competenza.

Articolo 16. Consulta degli Studenti.

1. La Consulta degli Studenti è composta da due rappresentanti per ognuna delle classi in cui si articolano i corsi accreditati dell'Accademia. Vi possono partecipare anche due rappresentanti per ogni classe dei corsi pluriennali non accreditati
2. La Consulta degli Studenti esprime pareri sui regolamenti interni dell'Accademia per quanto concerne gli argomenti e le materie di sua pertinenza.
3. La Consulta degli Studenti esercita anche funzioni di carattere propositivo, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
4. La Consulta degli Studenti decide in autonomia la propria organizzazione e viene rinnovata all'inizio di ogni anno accademico
5. Nell'ottica di assicurare la raccolta delle esigenze di gruppi di studenti portatori di specifici interessi, il Direttore può richiedere ad uno o più studenti di partecipare alle riunioni della Consulta come osservatori senza diritto di voto.

Articolo 17. Biblioteca.

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Accademia; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e potrà essere consultata da esterni.
2. La Biblioteca raccoglie e conserva il patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Accademia, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per assecondare le esigenze didattiche secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore.
3. L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti. Potrà essere altresì previsto l'utilizzo di forme tecnologiche di catalogazione e consultazione idonee a soddisfare nuove esigenze di documentazione e di fruizione artistica.

Articolo 18. Pubblicità e trasparenza delle deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere rese note mediante il sito internet istituzionale.
2. Lo Statuto di Autonomia, i Regolamenti, il Calendario dell'Anno Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modificazioni, nonché le iniziative culturali dell'Accademia devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.

Articolo 19. Decadenza.

1. Chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro non di diritto, decade dal mandato di cui è investito.

Articolo 20. Norme per il reclutamento.

1. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente dal Direttore con proprio decreto, e possono essere assegnati anche attraverso l'attivazione di procedure comparative mediante bando.
2. Gli incarichi sono formalizzati e regolati mediante contratti di diritto privato, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21. Norme Transitorie

1. Il presente Statuto di Autonomia entra in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione